

Rapporto al messaggio 4128

Della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio per un decreto legislativo concernente il riparto intercomunale delle imposte alla Fonte e delle imposte delle aziende relative ai lavori per la trasversale alpina

1. Nell'imminenza dell'inizio dei lavori per la trasversale alpina (ALPTRANSIT), che si protrarranno su un arco di almeno una decina di anni, il Consiglio di Stato, rispondendo positivamente a una interpellanza del dicembre 1991 dell' onorevole Pietro Fröh e confirmatari e a una successiva interrogazione, propone al Gran Consiglio l' adozione di un decreto legislativo per disciplinare da un lato il riparto delle imposte alla fonte a carico dei lavoratori che operano sui cantieri e dall' altro il riparto delle imposte percepite dalle imprese che partecipano ai lavori di costruzione di quest' opera di eccezionale impegno e importanza.

Interessati a un equo riparto di tali imposte sono tutti i comuni toccati dal tracciato dell' ALPTRANSIT nonché quelli che, pur non essendo coinvolti direttamente dai lavori, subiranno oneri e scompensi diretti, a condizione ovviamente che siano soddisfatti i criteri fondamentali della legislazione tributaria in materia di assoggettamento, cioè la presenza di uno "stabilimento d' impresa" (art. 6 LT) nella giurisdizione comunale per le aziende rispettivamente il domicilio o la "dimora fiscale" (art. 4 LT) per le persone fisiche.

2. Pur tenendo presente che, in linea di principio, non è attraverso particolari norme fiscali che si possono compensare gli oneri e gli inconvenienti, a volte estremamente pesanti, a carico dei comuni attraversati o accostati all' ALPTRANSIT (in effetti l' impatto ambientale è di natura durevole e dovrebbe essere considerato altrimenti e non con un riparto di imposta limitato nel tempo), il Consiglio di Stato ha riconosciuto l' opportunità di evitare, per quanto possibile, l' insorgere di possibili squilibri nel riparto intercomunale di determinate imposte secondo le norme attuali della LT, a svantaggio di quei comuni il cui territorio sarà inciso fisicamente in maniera preponderante dal tracciato e dai vari cantieri della nuova trasversale alpina. In questo senso, il Cantone ha già del resto operato in occasione dei lavori di costruzione degli sbarramenti idroelettrici e delle autostrade.

3. Per quanto riguarda le imposte alla fonte a carico dei lavoratori che operano sui cantieri della trasversale alpina, il nuovo DL propone l'adozione dei seguenti criteri, in deroga alla norma dell'attuale art. 247 LT:

a) stagionali e dimoranti:

il 75% al comune di dimora. Il restante 25% ai comuni sulla cui giurisdizione avvengono i lavori, secondo una chiave di riparto che tiene conto della lunghezza del tracciato, con una ponderazione tripla per i tratti a cielo aperto;

b) frontalieri:

ai comuni sulla cui giurisdizione avvengono i lavori, secondo una chiave di riparto che tiene conto della lunghezza del tracciato, con una ponderazione tripla per i tratti a cielo aperto.

Ricordiamo che l' attuale art. 257 LT assegna integralmente l' imposta alla fonte al comune di dimora del lavorante dimorante o stagionale, mentre nel caso di frontalieri, l' imposta è attribuita al comune nel quale l' assoggettato lavora. Per i lavori di costruzione degli impianti idroelettrici e dell' autostrada fu invece introdotto un riparto intercomunale in proporzione dei costi preventivati nelle diverse giurisdizioni comunali (valore delle delibere per le strade nazionali). La Commissione tributaria ha aderito in linea di massima alla proposta del Consiglio di Stato, ma si è preoccupata di maggiormente affinare il criterio di ponderazione del riparto dell' art. 1 lett. a) e b) : d' accordo sì con una ponderazione tripla della lunghezza del tracciato per i tratti a cielo aperto, ma a suo giudizio occorrerebbe tener conto anche della diversa incidenza del tracciato all' aperto "in zona edificabile" rispetto a quello situato in zona non urbanizzata.

Per fare questo esistono due possibilità: o attribuire al Consiglio di Stato la competenza di tener conto della diversa incidenza, a seconda dei casi, in sede di regolamento d' applicazione o in ogni singola decisione oppure, per evitare possibili contestazioni e ricorsi, prevedere nel DL stesso una norma precisa che assegni ai tratti a cielo aperto "in zona edificabile" una ponderazione quintupla rispetto ai tracciati in galleria.

Dopo concertazione con l'ACC, la Commissione ha dato la preferenza a quest'ultima soluzione, introducendo all'art. 1

lett. a) e b) la seguente modifica:

"omissis, secondo una chiave di riparto che tiene conto della lunghezza del tracciato, con una ponderazione tripla per i tratti a cielo aperto lungo una zona non edificabile e quintupla lungo una zona edificabile".

4. Imposte delle aziende

Per quanto riguarda la legittimazione del Cantone a imporre fiscalmente le imprese addette ai lavori ma con sede all'esterno o in altri Cantoni, non dovrebbero esistere dubbi, in quanto la mole dei lavori e la durata dei cantieri dell'ALPTRANSIT sono tali da costituire uno "stabilimento d'impresa" secondo l'art. 6 LT.

Per evitare ogni possibile equivoco, il Consiglio di Stato ha già chiesto alle FFS di esplicitamente prevedere, negli atti di appalto, l'obbligo di eleggere la sede o di iscrivere una succursale nel Cantone interessato al singolo lotto messo in appalto.

Per quanto concerne il riparto intercomunale delle imposte delle aziende, ferme restando le norme basilari degli art. 249, 251 e 252 della LT, è necessario specificare nel decreto legislativo (art. 2) i criteri di ripartizione dell'imposta fra i vari stabilimenti di impresa: il Consiglio di Stato propone di utilizzare all'uopo chiavi di riparto analoghe a quelle applicate per la ripartizione delle imposte alla fonte, con un esplicito rinvio alla lett. b) dell'art. 1: in altre parole, il cento per cento delle imposte delle aziende è attribuito ai comuni sulla cui giurisdizione avvengono i lavori, tenendo conto della lunghezza del tracciato, con una ponderazione tripla per i tratti a cielo aperto lungo una zona non edificabile e quintupla lungo una zona edificabile (secondo la correzione operata dalla Commissione) .

La Commissione tributaria aderisce alla proposta, con l'aggiunta sopra ricordata (ponderazione quintupla per i tracciati in zona edificabile) .

* * * * *

In conclusione, si propone al Gran Consiglio di adottare il disegno di decreto legislativo allegato.

Per la Commissione speciale:

Marco Pessi, relatore

Bernasconi L.M. - Bignasca Antonella -

Danzi - Donadini - Eusebio - Galli -

Masoni - Nosedà - Paglia - Pedrazzini -

Pelli - Piazzini - Righinetti.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il riparto intercomunale delle imposte alla fonte e delle imposte delle aziende relative ai lavori per la trasversale alpina, del.....

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio del 6 luglio 1993 n. 4128 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Riparto delle imposte alla fonte

In deroga ai disposti della legge tributaria, il riparto intercomunale delle imposte alla fonte a carico dei lavoratori che operano sui cantieri della trasversale alpina avviene secondo i seguenti criteri:

a) stagionali e dimoranti:

il 75% al comune di dimora. Il restante 25% ai comuni sulla cui giurisdizione avvengono i lavori, secondo una chiave di riparto che tiene conto della lunghezza del tracciato, con una ponderazione tripla per i tratti a cielo aperto lungo una zona non edificabile e quintupla lungo una zona edificabile;

b) frontalieri:

ai comuni sulla cui giurisdizione avvengono i lavori, secondo una chiave di riparto che tiene conto della lunghezza del tracciato, con una ponderazione tripla per i tratti a cielo aperto lungo una zona non edificabile e quintupla lungo una zona edificabile.

Articolo 2

Riparto delle imposte delle aziende

A complemento dei disposti della legge tributaria, il riparto intercomunale delle imposte delle imprese che partecipano ai lavori di costruzione della trasversale alpina tiene conto del criterio di cui all'art. 1 lett. b).

Articolo 3

Direttive di applicazione

L'Amministrazione cantonale delle contribuzioni emana le direttive di applicazione del presente decreto legislativo.

Articolo 4

Norma finale

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

La data di entrata in vigore e quella di decadenza del decreto legislativo sono stabiliti dal Consiglio di Stato.